COMUNE DI LATINA

Area OO.PP. – Servizio Mobilità
Via Cervone n. 2 – 04100 – Latina Tel. 0773 400831 - Fax 0773 40081

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI IN ASFALTO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Importo lavori	€	25.280,64
Costo manodopera	€	14.220,36
Oneri per la sicurezza	€	399,00
Somme a disposizione	€	12.077,64

Importo complessivo	€	51.977,64

Latina, lì Maggio 2015

L'UFFICIO TECNICO
AREA OO.PP. – SERVIZIO MOBILITA'

PARTE PRIMA: CLAUSOLE DI CONTRATTO....4

ART. 1 CONTRATTO, LINGUA UFFICIALE....4
ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO....4
Opere di Manutenzione....4
Opere di Pronto Intervento....4
ART. 3 SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI....4
ART. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO, OPERE COMPRESE, VARIAZIONI AL PROGETTO....4
ART. 5 OPERE E FORNITURE....5
ART. 6 FORMA DELL'APPALTO....5
ART. 7 CONDIZIONI DI CONTRATTO....6
ART. 8 DOCUMENTI DI CONTRATTO....6
ART. 9 ELEZIONE DEL DOMICILIO....6
ART. 10 CAUZIONI E GARANZIE....6
Cauzione definitiva....6
Facoltà dell'Amministrazione di disporre della cauzione....6
Requisiti di concorrenti riuniti....7
ART. 11 RISPETTO NORMATIVA SUBAPPALTO ED ANTIMAFIA....7
ART. 12 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. CONTRIBUTI DA VERSARE ALLA CASSA EDILE....7
ART. 13 DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE DEL CANTIERE....8
Direzione lavori....8
Direzione del cantiere....8
ART. 14 PIANO PER LA SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO....9
ART. 15 CONTROLLO DEL PERSONALE DI CANTIERE....10
ART. 16 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO....10
ART. 17 RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI....10
ART. 18 NORME IN MATERIA AMBIENTALE....11
ART. 19 COMPOSIZIONE SOCIETARIA, FUSIONI, TRASFERIMENTI D'AZIENDA, CESSIONE DEL CREDITO....11
ART. 20 CRITERIO DI GESTIONE....12
ART. 21 CONSEGNA DEI LAVORI....12
Modalità di consegna....12
Cronoprogramma dei lavori....12
Ritardo nella consegna....12
ART. 22 ULTIMAZIONE DEI LAVORI....12
ART. 23 CONDOTTA DEI LAVORI....13
Norme generali condotta dei lavori....13
Personale impiegato provviste - mezzi d'opera....13
Ordini, comunicazioni, istruzioni....13
Disposizioni generali di cantiere....14
Lavori in prossimità di alberature....14
Emissioni sonore....14
ART. 24 PENALI....15
Generalità....15
Violazioni alle prescrizioni generali del Capitolato Speciale d'Appalto....15
Violazioni dei requisiti di accettazione....15
Violazione alla normativa antimafia ed alla normativa regolante i subappalti....15
Ritardi nella denuncia agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici:....15
Inottemperanza all'obbligo dei versamenti contributivi....15
Ritardo nella comunicazione di modificazione intervenuta negli assetti societari....16
Mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori....16

Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro ... 16
Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere ... 16
Mancato rispetto/inadempienze circa gli oneri dell'Appaltatore ... 16
ART. 25 LAVORI DI MANUTENZIONE ... 16
ART. 26 SOSPENSIONI DEI LAVORI ... 16
ART. 27 ONERI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE ... 16
Oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso ... 16
ART. 28 ONERI PER DELIMITAZIONE CANTIERE, DEVIAZIONE DI TRAFFICO ... 16
ART. 29 ONERI DI CANTIERE ... 17
Oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso ... 17
ART. 30 ONERI PER SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI ALTRI ALL'INTERNO DEL CANTIERE ... 17
ART. 31 POLIZZE ASSICURATIVE ... 18
Polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi. ... 18
Danni esecuzione. ... 18
Responsabilità civile verso terzi. ... 18
ART. 32 MISURAZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE ... 18
ART. 33 PREZZI UNITARI DEI LAVORI ... 18
ART. 34 VALUTAZIONE DEI LAVORI ... 18
ART. 35 OPERE IN ECONOMIA ... 19
ART. 36 INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO ... 19
ART. 37 PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE ... 19
ART. 38 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO ... 20
ART. 39 ACCETTAZIONE; QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI; PROVE E CONTROLLI ... 20
ART. 40 MANUTENZIONE FINO AL COLLAUDO ... 20
ART. 41 RISERVE ... 20
ART. 42 CONTO FINALE E COLLAUDO DEFINITIVO ... 20
ART. 43 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ... 21

PARTE SECONDA: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ... 22

ART. 44 ESCLUSIONI ED AUMENTI DI SUPERFICI ... 22
ART. 45 RECINZIONI, SBARRAMENTI ... 22
ART. 46 SEGNALETICA ... 22
Segnaletica orizzontale in vernice acrilica ... 23
Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente ... 24
Segnaletica stradale verticale ... 25

PARTE TERZA: NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI ... 28

ART. 47 DISPOSIZIONI GENERALI ... 28
h) Segnaletica orizzontale ... 28
i) Segnaletica verticale ... 28

PARTE PRIMA: CLAUSOLE DI CONTRATTO

ART. 1 CONTRATTO, LINGUA UFFICIALE

L'appalto segue le leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate dallo Stato, dalla Regione, Provincia, CNR, U.N.I., C.E.I., A.S.L ecc. circa i LL.PP., l'igiene, la sicurezza, la pulizia, la circolazione stradale, l'edilizia e quant'altro, nulla escluso, abbia riscontro diretto od indiretto con le attività ed i lavori oggetto del presente contratto.
Le normative suddette sono integrate dalle prescrizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto.
L'Appaltatore ha verificato le prescrizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto, ha preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali.
L'appaltatore, con la firma del contratto, assume l'obbligo del rispetto di tali normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori e/o cottimisti e per quello dell'Amministrazione in visita ai cantieri per controlli e rilievi.
L'obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in vigore durante lo svolgimento del contratto.
Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione Comunale e l'Appaltatore, comunque inerenti al presente appalto, dovranno avvenire in lingua italiana.

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria alla segnaletica orizzontale e verticale su tutte le strade comunali.
Gli interventi di manutenzione saranno eseguiti in base ad "ordinativi", anche discontinui nel tempo, nei quali saranno precisati la data d'inizio e la durata concessa per la ultimazione dell'intervento richiesto.
Gli oneri della progettazione e della riproduzione su formati standard, almeno in triplice copia, sono compresi nei prezzi unitari posti a base di gara.
La struttura organizzativa della Ditta, dovrà essere tale da poter realizzare contemporaneamente almeno tre ordinativi in aree diverse della città.
L'attività di Manutenzione Straordinaria, di regola, si esplica sul solo patrimonio stradale Comunale, salvo l'esecuzione a richiesta formale del responsabile del procedimento su strade ancora non acquisite formalmente al patrimonio comunale e aperte al pubblico transito.

ART. 3 SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

I lavori di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno affidati con la procedura prevista dall'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ART. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO, OPERE COMPRESE, VARIAZIONI AL PROGETTO

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste compreso nell'appalto ammonta a € 201.051,15 (euro duecentunomilazerocinquantuno/15) come risulta dal seguente prospetto:

QUADRO ECONOMICO			
IMPORTO LAVORI			
A	Importo lavori (soggetti a ribasso)	€	25.280,64
B	Costo manodopera (non soggetto a ribasso)	€	14.220,36
C	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	399,00
D	Totale Lavori (A+B+C)	€	39.900,00
SOMME A DISPOSIZIONE			

E	***IVA 22% su Lavori***	**€**	**8.778,00**
F	***Spese Tecniche***	**€**	**2.500,00**
G	***Art.93 c.7 D.Lgs. 163/2006 (compenso + oneri)***	**€**	**606,38**
H	***Art.93 c. 7 quater D.Lgs. 163/2006***	**€**	**151,62**
I	***IRAP su art. 93 D.Lgs. 163/2006***	**€**	**41,64**
H	**TOTALE COMPLESSIVO (D+E+F+G+H+I)**	**€**	**51.977,64**

L'importo dei lavori *a misura* a base d'asta (*importo soggetto a ribasso d'asta*) ai sensi della Legge 98/2013 di conversione del D.L. 69/2013 (decreto del fare) ammonta a Euro 25.280,64 (Euro venticinquemiladuecentottanta/64).
L'importo posto a base d'asta è dato dalla differenza tra l'importo dei lavori indicato nel quadro economico e pari ad euro 39.501,00 e l'importo della mano d'opera pari ad euro 14.220,36, calcolato al 36% come indicato dalla tabella 4 del Decreto Ministeriale 11/12/1978.
L'importo degli oneri sulla sicurezza per l'attuazione dei piani di sicurezza (*importo non soggetto a ribasso d'asta*) ammonta a Euro 399,00 (Euro trecentonovantanove/00).
L'importo contrattuale sarà corrisponde all'ammontare dei lavori, come risultante dell'applicazione del ribasso offerto dell'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere e non oggetto a tale ribasso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.Lgs. 81/2008.
I prezzi unitari e globali in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori, sono indicati nell'elenco dei prezzi unitari allegato al contratto. Essi comprendono tutte le spese, per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere, anche se non esplicitamente detto o richiamato nei vari articoli.

CATEGORIE RICHIESTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

I LAVORI SI INTENDONO APPARTENENTI ALLA CATEGORIA	IMPORTO EFFETTIVO DEI LAVORI
OS10	€ 39.900,00 compreso € 399,00 per oneri sicurezza

ART. 5 OPERE E FORNITURE

Sono esclusi i lavori che necessitano di tecniche specializzate d'intervento e/o oggetto di speciali brevetti e tutte quelle opere eventuali e/o impreviste che l'Amministrazione comunale ritenga di far eseguire da altre Imprese.

ART. 6 FORMA DELL'APPALTO

L'Appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso sull'elenco prezzi posto a base di gara, così come stabilito dal comma 2, lettera a) dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ART. 7 CONDIZIONI DI CONTRATTO

Per il fatto di accettare l'esecuzione dei lavori sopra descritti l'appaltatore ammette e riconosce pienamente:

a) di avere preso conoscenza delle condizioni tutte del presente Capitolato Speciale di Appalto e delle condizioni locali;
b) di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull'esecuzione dell'opera;
c) di aver esaminato tutti gli elaborati dettagliatamente;
d) di avere giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi, equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme del presente capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni per esplicita dichiarazione del presente capitolato speciale. Nessuna eccezione potrà inoltre essere sollevata dall'Appaltatore per proprie errate interpretazioni dei disegni o delle disposizioni ricevute.

ART. 8 DOCUMENTI DI CONTRATTO

Fanno parte del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le norme indicate all'art. 38 ed inoltre:
- la Polizza Assicurativa ex art. 31 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- la Fideiussione a garanzia della Cauzione Definitiva art. 10 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- il Piano Operativo di Sicurezza.

ART. 9 ELEZIONE DEL DOMICILIO

Agli effetti del presente appalto e per tutta la durata dei lavori l'Appaltatore elegge il domicilio in Latina.
Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell'appalto dovrà essere comunicato immediatamente all'Amministrazione Comunale, con formalizzazione tramite lettera raccomandata entro tre giorni dall'avvenuto cambiamento.
L'inosservanza di tale prescrizione comporta l'applicazione di apposita penale.

ART. 10 CAUZIONI E GARANZIE

Cauzione definitiva
A copertura dell'eventuale danno derivante dal mancato o inesatto adempimento, al momento della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario documenta l'avvenuta costituzione di un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
La polizza fidejussoria o la polizza assicurativa, dovranno prevedere, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Per gli effetti dell'art.113 comma 3 del D.Lgs. 163/2006e s.m.i., la Cauzione Definitiva, come sopra prestata e costituita, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell'iniziale importo garantito è svincolato dal Comune di Latina, secondo la normativa vigente, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Facoltà dell'Amministrazione di disporre della cauzione:
La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, ivi compreso il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, nonché, a garanzia del rimborso delle somme che l'amministrazione avesse eventualmente pagato in eccedenza rispetto al credito risultante

dalla liquidazione finale dell'appaltatore, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente la somma a disposizione.

Requisiti di concorrenti riuniti

In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso in cui il raggruppamento sia di tipo orizzontale, e con responsabilità "pro-quota" nel caso in cui il raggruppamento sia di tipo verticale, così come previsto dall'art. 37, comma 5, del medesimo decreto.

ART. 11 RISPETTO NORMATIVA SUBAPPALTO ED ANTIMAFIA

È vietato subappaltare la categoria prevalente in quota superiore a quanto previsto all'art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e, in ogni caso, superiore al 20%. L'autorizzazione al subappalto/cottimo va richiesta alla stazione appaltante che, ai sensi dell'art. 118 comma 8 D.Lgs. n.163/2006, provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della richiesta stessa mentre per i subappalti e cottimi di importo inferiore al 2%, l'autorizzazione ai sensi del medesimo comma, verrà rilasciata entro 15 gg.

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dal Responsabile del procedimento ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 170, del D.P.R. 207/2010 ed all'art. 118, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

Sussiste, ai sensi del comma 3, dell'art. 118, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., obbligo dell'appaltatore di trasmettere alla Direzione Lavori, entro venti giorni dalla data di ciascun mandato di pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai compensi corrisposti al subappaltatore/cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

L'appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti dell'appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici, o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

È escluso il subappalto per gli interventi di pronta reperibilità trattandosi dell'attività più qualificante dell'appalto ai fini della sicurezza stradale, coinvolgendo, tra l'altro, la responsabilità civile e penale del contraente e giacché tale affidamento riveste un interesse essenziale per l'Amministrazione committente anche ai fini di garantire l'incolumità pubblica degli utenti del patrimonio comunale oggetto dell'appalto.

ART. 12 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. CONTRIBUTI DA VERSARE ALLA CASSA EDILE

Nell'esecuzione dei lavori del presente appalto l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

L'appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6, dell'art. 118, ed all'art. 131, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante

medesima comunicherà all'Appaltatore e se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.
Inoltre la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l'approvazione del collaudo finale provvisorio.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti, e costituisce onere dell'Impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accertamento da parte dell'Ispettorato del Lavoro.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.
In caso di ritardo, da parte dell'appaltatore, nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicheranno le procedure previste dall'art. 13 del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 145/2000.

ART. 13 DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE DEL CANTIERE

Direzione lavori
La Direzione dei Lavori sarà eseguita a cura di un tecnico designato dal Responsabile del Procedimento.
Direzione del cantiere
L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del Cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della D.L.
L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, per iscritto, il nominativo delle persone di cui sopra.
Il Capo Cantiere dovrà essere un tecnico laureato o diplomato o Assistente diplomato alla scuola Assistenti la cui qualifica di Assistente dovrà risultare sul libro matricola e sul libro paga dell'impresa che dovranno, a richiesta, essere esibiti.
Il Direttore di Cantiere ed il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto ed in particolare dal presente articolo e degli artt. 23 «condotta dei lavori», 14 «piano per la sicurezza ed igiene del lavoro» e 15 «controllo del personale di cantiere».
Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere è responsabile:

a) dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, della rispondenza degli stessi ai progetti e alle prescrizioni del Capitolato Speciale dall'Appalto ed alle disposizioni impartite dal D.L. nel corso dei lavori;
b) della conduzione dell'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigente al momento della esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto in materia di subappalti e di eventuali cottimi fiduciari.

A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire una adeguata presenza in cantiere e dovrà curare:

a) che il piano operativo di sicurezza, predisposto in coerenza a tutta la normativa vigente in materia, venga scrupolosamente rispettato in fase esecutiva da parte di tutte le Imprese e subappaltatori. In caso di accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, il Direttore di Cantiere è tenuto ad eliminare la stessa e qualora vi fossero impedimenti nell'immediato, a disporre la sospensione parziale o totale delle lavorazioni;
b) che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti né a cottimi non autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
c) che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dall'Amministrazione Comunale, curando tutti gli adempimenti di cui all'art. "Controllo del personale impiegato in cantiere";

L'accertata inosservanza da parte del Direttore di Cantiere di quanto sopra darà comunque luogo alla richiesta di

sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.
Analogamente si procederà nel caso in cui il Direttore di Cantiere non provvederà a dare tempestiva comunicazione, scritta alla D.L., di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
La sostituzione del Direttore di Cantiere avrà luogo mediante richiesta scritta firmata dal Responsabile del procedimento.

ART. 14 PIANO PER LA SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

Il presente appalto è comprensivo dei costi di sicurezza a norma del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.
L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, in caso di consegna in via d'urgenza entro 5 gg. dalla data della medesima, nonché all'atto di ogni affidamento in subappalto, dovrà presentare:

- la documentazione per la verifica tecnico professionale di cui all'allegato XVII al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento nonché il Piano Operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza.

È altresì previsto che l'impresa ed i suoi eventuali subappaltatori/cottimisti possano presentare, in corso d'opera, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.
L'Amministrazione Comunale, acquisite le osservazioni/proposte di modifiche dell'appaltatore, ravvisatone la validità, ha facoltà di adeguare il Piano della Sicurezza.
È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
In particolare l'Impresa dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, consegnare al D.L. e al Coordinatore per l'esecuzione se previsto, copia di:

a. comunicazione del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, ai sensi del citato decreto;
b. copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

L'Impresa è altresì obbligata, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'art. 131, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ad inserire nel «piano operativo di sicurezza», ad integrazione di quanto richiesto nell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i:

a. il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il Cantiere (spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.);
b. le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
c. le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
d. le fonti di energia che l'Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per la forza motrice dei macchinari, tali attrezzature dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si svolgono i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
e. i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere.
f. dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
g. le opere provvisionali necessarie per l'esecuzione di lavori quali: casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di

controllo, firmati da progettista all'uopo abilitato per Legge;

h. particolari accorgimenti ed attrezzature che l'Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;
i. quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovrà comunque essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Il piano (o i piani) dovrà comunque essere sottoscritto dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal Progettista del Piano;
L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene, del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione se previsto.

ART. 15 CONTROLLO DEL PERSONALE DI CANTIERE

L'Appaltatore è tenuto ad esporre liste settimanali e ad esibire i documenti del proprio personale e di quello di eventuali subappaltatori/cottimisti.
Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:

a) generalità complete;
b) qualifica professionale;
c) estremi iscrizione ai libri paga dell'Impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice;
d) nel caso di più cantieri, la località di attività.

Gli elenchi suddetti dovranno essere sempre in possesso del responsabile del cantiere ed essere esibiti a richiesta della D.L.
Il personale impiegato nel cantiere, sia dell'impresa che del subappaltatore/cottimista, è tenuto a provare la propria identità.
L'appaltatore è responsabile del rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei subappaltatori /cottimisti.
Se, a seguito di controllo, risultasse che uno o più addetti ai lavori non siano compresi negli elenchi di cui sopra, la D.L. identificherà gli stessi ed informerà il Responsabile del procedimento per l'applicazione, all'Appaltatore, della penale appositamente prevista, fatti salvi i provvedimenti previsti dalla legislazione in materia.

ART. 16 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

L'Appaltatore ha l'obbligo di esibire agli agenti Comunali l'ordinativo dei lavori, rimanendo esonerata dall'obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi per l'occupazione di suolo pubblico.
Per il deposito dei materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, l'impresa occuperà un'area nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto, limitata all'estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio Comunale, alla durata dei lavori, nonché per l'esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto
Per la eventuale occupazione di suolo privato, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell'appalto.

ART. 17 RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI

Qualunque oggetto rinvenuto in opere qualsiasi, inerenti al presente appalto, che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione abbia valore artistico, storico od altro qualsiasi, sarà soggetto alle disposizioni vigenti.
Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulle Antichità e Belle Arti, l'Appaltatore sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione al D.L.

Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi.
L'Amministrazione si riserva, in casi particolari, tenuto conto delle circostanze ed a suo insindacabile giudizio, di assegnare eventualmente premi agli scopritori, nelle forme e per l'importo che riterrà conveniente, senza che ciò possa costituire diritto alcuno per l'Appaltatore.
Sono di proprietà dell'Amministrazione e verranno ceduti, se del caso, all'appaltatore, la pozzolana, il tufo, i mattoni, ed altri materiali di recupero rinvenuti negli scavi e nelle demolizioni.

ART. 18 NORME IN MATERIA AMBIENTALE

Ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. i rifiuti dovranno essere smaltiti esclusivamente su aree autorizzate ed, ai sensi dell'art. 193 del medesimo decreto, il trasporto dei suddetti rifiuti dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione, dal quale risulti:

- nome ed indirizzo del produttore e del detentore dei rifiuti;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell'instradamento;
- nome ed indirizzo del destinatario.

Tale formulario dovrà essere conforme a quanto stabilito dall'art. 193, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e messo a disposizione per i controlli e verifiche da parte delle autorità competenti.
Il compenso, spettante all'appaltatore, relativo al trasporto e smaltimento del rifiuto, sarà liquidato allorquando la ditta appaltatrice esibirà il suddetto formulario con l'apposizione del timbro e della firma del titolare dell'area autorizzata allo smaltimento, che comprovi l'avvenuto scarico. Questa Amministrazione si riserva di richiedere alla ditta appaltatrice, una dichiarazione del titolare dell'area autorizzata allo smaltimento che attesti la data e l'ora dello scarico, nonché la natura dei materiali scaricati ed il relativo quantitativo.
Ogni violazione a quanto previsto dal presente articolo sarà perseguito a norma di legge.

ART. 19 COMPOSIZIONE SOCIETARIA, FUSIONI, TRASFERIMENTI D'AZIENDA, CESSIONE DEL CREDITO

Qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, del D.P.C.M. 11/05/1991 n°187 l'Amministrazione provvederà in corso d'opera a verificare eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'appaltatore.
Le cessioni d'Azienda e gli atti di trasformazione fusione e scissione relativi all'Impresa Appaltatrice non hanno effetto nei confronti della Amministrazione Comunale, fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto alle comunicazioni previste dal D.P.C.M. 11/05/1991 n°187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara di cui all'art. 40, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Ai sensi dell'articolo 116, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi per l'aggiudicazione definitiva, laddove, in relazione della summenzionata comunicazione, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10 sexies, della Legge 575/65 e s.m.i.
Decorsi 60 gg., senza che sia intervenuta opposizione, l'approvazione si intende tacita a tutti gli effetti di legge.
Ai sensi del comma 4, dell'art.116, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. le disposizioni di cui ai commi che precedono dello stesso art. 116 si applicano anche nei casi di trasferimento d'Azienda.
L'Amministrazione provvede a comunicare a tutti i soggetti interessati che la cessione del credito non ha in ogni caso efficacia se non per effetto di provvedimento formale di adesione e, valutata la situazione, predispone il dispositivo dirigenziale di accettazione o meno della cessione del credito, trasmettendolo ai competenti uffici.
I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici, del relativo certificato antimafia.
Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tener conto di cessioni non riconosciute.

ART. 20 CRITERIO DI GESTIONE

Il criterio di gestione dell'importo a disposizione è funzione delle risorse disponibili e sarà specificato con ordinativi del D.L.

ART. 21 CONSEGNA DEI LAVORI

L'inizio delle attività e dei lavori oggetto d'appalto è fissato dalla consegna dei lavori.

Modalità di consegna

L'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato dall'Amministrazione Comunale, nel giorno e nell'ora fissati, per ricevere la consegna dei lavori anche ai sensi dell'art.153, comma 1, del DPR 207/2010 in quanto l'appalto deve avere decorrenza immediata a partire dall'aggiudicazione definitiva, per garantire da subito la pubblica incolumità sul patrimonio viabile continuamente soggetto ad interventi anche per effetto delle avverse condizioni atmosferiche. Tale consegna sarà certificata con formale verbale redatto in contraddittorio ai sensi dell'art. 154 del predetto decreto.

Nel caso che l'impresa non si presenti, l'Amministrazione Comunale le assegnerà un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto a rescindere il contratto, incamerando la cauzione versata dall'Appaltatore.

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà esibire le polizze assicurative.

L'impresa dovrà trasmettere all'Amministrazione, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'appaltatore circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Per quanto riguarda la denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali, in caso di inadempienza da parte dell'appaltatore, provvederà direttamente il D.L. e all'appaltatore verranno applicate le penali previste dal presente contratto.

L'Appaltatore dovrà trasmettere la documentazione di cui sopra per ciascuna impresa subappaltatrice, prima dell'effettivo inizio dei lavori da parte della stessa e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione del subappalto o cottimo.

L'appaltatore assume, all'atto della consegna dei lavori, tutte le responsabilità ed oneri di contratto e dovrà seguire scrupolosamente tutte le istruzioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Cronogramma dei lavori

Il Cronoprogramma, vista la natura dei lavori oggetto dell'appalto, non è presente. Il Programma Operativo dei lavori (previsto dalla norma vigente come redatto dall'impresa ed approvato dall'Amministrazione Comunale) non trova applicazione nel presente appalto, per le specificità proprie di aleatorietà.

Ritardo nella consegna

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto e colpa dell'Amministrazione Comunale l'appaltatore, a norma dell'art.153, del D.P.R. 207/2010 e con le modalità ivi definite, può chiedere di recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento della richiesta, il rimborso all'impresa sarà contenuto nei limiti stabiliti dall'art.157, del D.P.R. 207/2010.

Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di recesso dal contratto e tardiva consegna l'impresa ha diritto al risarcimento dei relativi danni ai sensi del citato 157, del D.P.R. 207/2010 pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera (importo netto totale/gg durata appalto), calcolato dal giorno della notifica dell'istanza di recesso fino alla data dell'effettiva consegna.

Il compenso di cui sopra verrà liquidato all'appaltatore in occasione del primo stato d'avanzamento successivo alla ritardata consegna delle aree residue.

ART. 22 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori oggetto dell'appalto è prevista con l'esaurimento delle somme stanziate e/o comunque non oltre **365 gg.** (trecentosessantacinque giorni) dalla data del verbale di consegna o, in caso di consegna frazionata, dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicheranno le disposizioni dettate dall'art. 159, del DPR 207/2010.

La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato che sarà redatto a norma dell'art. 159, del DPR 207/2010.
L'impresa comunicherà tempestivamente per iscritto, l'avvenuta ultimazione delle opere al D.L., che provvederà, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, ad effettuare l'accertamento in contraddittorio previa convocazione dell'appaltatore.
Di tale accertamento il D.L. redigerà apposito verbale che, sottoscritto dall'appaltatore, sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la relativa conferma.
Il certificato di ultimazione dovrà contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per l'appalto.
L'ultimazione verrà comunicata agli Enti previdenziali ed assicurativi, evidenziando eventuali variazioni tra la percentuale di personale effettivamente utilizzato e quella comunicata all'atto della consegna dei lavori.
All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e, nei confronti dell'Appaltatore si applicheranno le penali di contratto.
Dalla data della certificazione di ultimazione cesserà l'obbligo del Pronto Intervento.
Per esigenze dell'Amministrazione, il D.L., d'intesa con il Responsabile del procedimento, può ordinare opere al di fuori delle aree consegnate con il presente appalto.
Qualora queste opere riguardino tronchi stradali organici da riaprire immediatamente al transito, opere fognanti/manufatti da attivare/utilizzare immediatamente in tutto o in parte, una volta ultimati i lavori si procederà alla riconsegna delle aree all'Ufficio competente.
La consegna avrà luogo a tutti gli effetti e cioè sia per interventi di imbocco in fogna nei tronchi attivati, sia per i ripristini di cavi su superfici stradali aperte al transito, sia infine per quanto concerne le responsabilità verso terzi per eventuali incidenti conseguenti all'utilizzazione dei manufatti già realizzati.

ART. 23 CONDOTTA DEI LAVORI

Norme generali condotta dei lavori
Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei documenti di contratto e seguire scrupolosamente le istruzioni del D.L.
L'Appaltatore ha la responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e dalla perfetta esecuzione delle opere, della scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e dell'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.
La stazione appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.
Personale impiegato provviste - mezzi d'opera
La sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori è implicita dichiarazione dell'Appaltatore di aver immediatamente pronti e sempre disponibili gli operai, i materiali e i mezzi d'opera occorrenti per il buon andamento degli stessi.
L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità.
Tutto il personale dovrà essere di gradimento della D.L. che, per motivate ragioni, può richiedere l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.
Ordini, comunicazioni, istruzioni
Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno date all'Appaltatore, per iscritto, secondo le norme dell'art. 152, del D.P.R. 207/2010.
L'Appaltatore è obbligato a comunicare al D.L., con lettera raccomandata, entro 10gg dalla consegna dei lavori il nominativo/i del/i proprio/i dipendente/i delegato/i al ritiro giornaliero, presso il D.L., degli ordini, comunicazioni ed istruzioni relativi ai lavori da eseguire, rilasciandone ricevuta;
Analogamente l'impresa è obbligata a comunicare, con lettera raccomandata entro 10gg, ogni variazione del recapito, dei numeri telefonici o del/i nominativo/i del/i proprio/i incaricato/i.
I lavori a tutela della pubblica incolumità, anche se di limitata entità, in qualsiasi luogo della zona in consegna, dovranno essere iniziati immediatamente e con l'obbligo di condurli con la massima celerità, anche con

prestazione festive e/o notturne.
I lavori verranno ordinati normalmente con ordinativo scritto dal D.L. ma, in caso di urgenza, l'ordine potrà essere verbale, con trascrizione entro il secondo giorno lavorativo successivo; nell'ordine saranno indicati luoghi, modi e tempi d'intervento.
Un ordinativo è da intendersi eseguito quando ogni ordine di lavoro in esso contenuto sia stato realizzato (a meno che il D.L. abbia emesso ulteriore ordinativo a variante).
I lavori si svolgeranno di norma nelle ore diurne ma, quando il D.L. lo reputi necessario per garantire la tempestività della ultimazione delle opere o di loro parti, e/o per sopravvenute esigenze di traffico, e/o di interesse pubblico, dovranno, senza che ciò costituisca pretesa di compensi e/o indennizzi oltre quelli dovuti, proseguire anche durante le ore notturne (nel pieno rispetto delle normative in materia e di quanto disposto nel presente Contratto) e festive, svolgersi con l'attivazione anche fino a quattro cantieri contemporanei, con più turni di lavoro, assicurando l'attività del cantiere per almeno 12 (dodici) ore giornaliere.
Per le sole opere svolte nelle giornate festive e nelle ore notturne, sarà applicata la maggiorazione sui prezzi di contratto.
Sono considerate trasgressioni agli obblighi contrattuali, passibili della penalità di cui all'omonimo articolo, rimanendo salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione dell'Amministrazione Comunale verso l'Impresa inadempiente, il rifiuto a ricevere ordinativi e/o a sottoscriverli per ricevuta; la mancata esecuzione degli ordini; ogni ritardo e/o inadempienza e/o difformità circa i luoghi, modi e tempi d'intervento indicati negli ordinativi.
Circa il ritardato inizio dei lavori si precisa che, trascorsi cinque giorni dalla data indicata nell'ordinativo senza che l'Impresa li abbia effettivamente cominciati, l'Amministrazione ha facoltà, senza obblighi di ulteriori atti, di annullare l'ordinativo e di affidare i lavori stessi ad altra ditta. La spesa sostenuta per le opere eseguite d'Ufficio dovrà essere interamente rimborsata dall'Appaltatore all'Amministrazione, tramite addebito a partire dal primo stato di avanzamento immediatamente successivo all'esecuzione dei lavori d'Ufficio.
L'Impresa rimane unica responsabile per eventuali incidenti o danni dipendenti dal ritardo/rifiuto del ritiro degli ordinativi e della mancata esecuzione dei lavori e/o il ritardo nella loro esecuzione.

Disposizioni generali di cantiere

I lavori saranno di norma eseguiti in soggezione di traffico, anche con fasi operative successive, per le quali occorrerà approntare ripetute deviazioni provvisorie e segnaletica di cantiere.
Sono a totale carico dell'impresa gli oneri per:

a) la recinzione, segnaletica e segnalazione - sia di giorno che di notte - degli sbarramenti, del cantiere, delle deviazioni di traffico;
b) garantire l'accessibilità agli edifici dei mezzi di soccorso, pedoni e veicoli;
c) il mantenimento in ogni tempo delle condizioni di sicurezza, sia per la pubblica incolumità che per il traffico, di tutti i cantieri in consegna;
d) l'allontanamento di ogni risulta;
e) lo svolgersi, contemporaneamente nello stesso cantiere, dei lavori affidati ad altre Ditte, anche alle dipendenze di altri Uffici del Comune.

Lavori in prossimità di alberature

È assolutamente vietato manomettere gli spazi in terra intorno alle essenze arboree, anche con scarichi di sostanze nocive (oli, nafte, vernice etc.).
Tali sostanze andranno smaltite con i modi prescritti per legge, presso le relative discariche.
Per constatate inadempienze rispetto a quanto sopra prescritto si provvederà all'applicazione delle penali previste nel presente contratto, nonché alla detrazione del danno subito dall'Amministrazione.

Emissioni sonore

L'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere è disciplinato, per quanto attiene alle emissioni sonore, dal D.P.C.M. 01/03/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e s.m.i.
I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il livello di rumore ambientale non superi di 5 DBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo misurato senza le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00.
Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari è vietato.
I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenziato" ed il loro funzionamento

deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
In caso di violazione si procederà alla denuncia alla Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.).
Qualora si renda necessaria l'effettuazione di lavori in orario notturno l'Amministrazione provvederà alla loro autorizzazione.

ART. 24 PENALI

Generalità
Le penalità saranno applicate in base alle norme del DPR 207/2010.
In caso di inadempienza perdurante e/o ripetuta, salvo i più gravi provvedimenti di cui sotto, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti.
Qualora il ritardo nell'adempimento comporti una penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di eventuali perizie di variante approvate) oppure qualora si riscontri un grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Responsabile del Procedimento promuove l'avvio della procedura di cui all'art.136, del D.Lgs. 163/2006 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).
Violazioni alle prescrizioni generali del Capitolato Speciale d'Appalto
Le trasgressioni alle prescrizioni generali, con esclusione di quelle particolari di cui ai successivi punti, la mancata o ritardata osservanza degli ordini dell'Ufficio Dirigente, il rifiuto da parte dell'Appaltatore a firmare per ricevuta gli ordini di servizio del D.L., la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali dell'Amministrazione saranno passibili di penalità.
La penale varierà da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00) ad insindacabile giudizio del D.L.
Violazioni dei requisiti di accettazione
La mancata osservanza darà luogo alla penale, per ciascuna violazione, compresa tra € 500,00 (euro cinquecento/00) ed un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre alla detrazione per carenza dei requisiti di accettazione.
Violazione alla normativa antimafia ed alla normativa regolante i subappalti.
Le accertate inadempienze, fermo restando le sanzioni di Legge e ogni altra azione che l'Amministrazione riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell'Appaltatore, daranno luogo alle seguenti sanzioni:

- Subappalto/cottimo iniziato prima della autorizzazione: penale per ciascuna infrazione pari al 5% (cinque per cento) del valore di ciascun subappalto/cottimo, comunque mai inferiore a € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00).
- Ritardo rispetto ai termini degli adempimenti: deposito del contratto di subappalto/cottimo; mancanza, da parte del subappaltatore/cottimista, dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori di subappalto/cottimo; mancanza della dichiarazione dell'impresa circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di coordinamento con il subappaltatore/cottimista. Penale, per ogni giorno di ritardo e per ogni singola inadempienza, pari allo 0,008% (otto millesimi per cento) dell'importo contrattuale dell'appalto al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di eventuali perizie di variante approvate).

Ritardi nella denuncia agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici:
Ritardo rispetto al termine di presentazione al D.L. dell'avvenuta denuncia, da parte dell'impresa, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici: penale giornaliera = (importo contrattuale lordo/gg durata lavori) x 0,10
Ritardo rispetto al termine di presentazione al D.L. dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore/cottimista, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici: penale giornaliera pari allo 0,1% (un decimo per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto.
Inottemperanza all'obbligo dei versamenti contributivi
Inottemperanza all'obbligo dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi (nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva) accertata dall'Amm.ne Comunale o ad essa segnalata dalla Cassa Edile o dall'I.N.A.I.L., o da altri Enti: penale giornaliera pari allo 0,05% (5 centesimi per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto, oltre i provvedimenti previsti dalla norma in materia;
Ritardo rispetto al termine di presentazione della documentazione di regolarità contributiva dell'appaltatore e,

suo tramite, dei suoi subappaltatori/cottimisti: penale giornaliera pari allo 0,05% (5 centesimi per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto;
Ritardo nella comunicazione di modificazione intervenuta negli assetti societari
Ritardo rispetto al termine (entro 15 gg) della comunicazione di ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi Tecnici ed Amministrativi dell'appaltatore e, suo tramite, dei suoi subappaltatori/cottimisti: penale giornaliera pari allo 0,05% riferito all'importo contrattuale dell'appalto.
Mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori
Ritardo rispetto ai termini di inizio e/o ultimazione delle opere previsti dall'ordinativo, esteso anche alle opere di manutenzione gratuita fino al collaudo finale provvisorio: penale giornaliera = (importo lordo/giorni) x 0,30
Ritardo rispetto ai termini di fine lavori € 500,00 per ogni giorno di ritardo.
Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro
Per ciascuna infrazione verrà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.
Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere
Mancanza degli elenchi del personale dell'impresa e degli eventuali subappaltatori/cottimisti: penale da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00), come per le Violazioni generali di cui al presente articolo.
Difformità, accertata durante il controllo dal D.L., degli elenchi del personale dell'impresa e degli eventuali subappaltatori/cottimisti: fatti salvi i successivi provvedimenti previsti dalla legislazione in materia, si procederà all'identificazione del personale non dichiarato in elenco e si applicherà una penale mai inferiore a € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00); per ogni infrazione successiva alla prima, il limite minimo sarà di € 3.900,00 (euro tremilanovecento/00).
Mancato rispetto/inadempienze circa gli oneri dell'Appaltatore
Per ogni altra inadempienza: penale da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00), come per le Violazioni generali di cui al presente articolo.

ART.25 LAVORI DI MANUTENZIONE

Come indicato in precedenza, la Manutenzione sarà effettuata a seguito di ordinativo specifico del D.L.
Sulla base delle risorse disponibili, saranno emessi appositi ordinativi, con relativa comunicazione dei siti e dei tempi di intervento.
La periodicità effettiva e le opere possibili di Manutenzione, essendo condizionate dalle reali risorse a disposizione, sono subordinate alle emergenze che dovessero manifestarsi nel corso dell'appalto.

ART. 26 SOSPENSIONI DEI LAVORI

Le sospensioni come da art. 159, del D.P.R. 207/2010 non danno diritto all'Impresa di richiedere compensi o indennizzi di sorta.
Analogamente non verrà riconosciuto alcun compenso all'impresa qualora, per circostanze particolari intendesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature durante il periodo di sospensione. In tal caso l'Appaltatore dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavori per ottenere il relativo benestare scritto.

ART. 27 ONERI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso
Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme ecc.
Le spese per la cancelleria e riproduzione (documenti, atti, disegni, fotografie, ecc.) inerenti l'appalto.
Le spese necessarie (strumenti geodetici e personale necessario compreso) per le eventuali operazioni di tracciamento, livellazioni, trasporto di capisaldi, ecc. nonché alla redazione dei disegni esecutivi delle opere da realizzare con l'appalto, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori.
L'esecuzione dei rilievi planimetrici e la graficizzazione delle opere realizzate con l'Appalto.
La redazione dei disegni di dettaglio, dei relativi eventuali calcoli di stabilità delle opere, nonché di tutti gli elaborati per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte di Enti (convenzioni, pareri). L'Impresa è altresì responsabile delle opere ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile per cui risulta corresponsabile della progettazione di dettaglio delle opere stesse dovendo essere tale

dettaglio accettato dalla Direzione Lavori. A tale riguardo l'Impresa può proporre gli approfondimenti tecnici che riterrà necessari.
L'Impresa appaltatrice è tenuta a redigere, su supporto informatico compatibile con i sistemi adottati dall'Amministrazione, tutti i disegni esecutivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, rientranti nell'oggetto delle opere a misura, ai fini della valutazione degli stati di avanzamento e della formazione della banca dati per la manutenzione e futura gestione dell'opera. Tale supporto informatico deve esser consegnato al D.L.
La spesa per servizi fotografici o video delle opere in corso, ogni qualvolta richieste dal D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato.
L'onere della disponibilità dell'impresa appaltatrice all'esecuzione dell'attività di Pronto Intervento a qualsiasi ora di norma entro 1 ora dalla chiamata ovvero entro 20 minuti in caso d'urgenza, nell'intero arco delle 24 ore giornaliere, è compensata nei prezzi offerti per l'appalto.
Obbligo per l'appaltatore del nolo mezzi per discarica autorizzati secondo norme.

ART. 28 ONERI PER DELIMITAZIONE CANTIERE, DEVIAZIONE DI TRAFFICO

La segnalazione dei cantieri temporanei e/o mobili dovranno essere conformi a quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

ART. 29 ONERI DI CANTIERE

Oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso
Apposizione di tabella di cantiere come da normativa vigente, per ciascun cantiere operante.
L'esecuzione dei lavori per singoli tratti, secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ad insindacabile giudizio del D.L.
Può essere ordinato l'approvvigionamento di acqua ed energia necessaria all'esecuzione dei lavori. In carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori dovrà essere garantito il ricorso a mezzi sussidiari per consentire la regolare esecuzione dei lavori.
La vigilanza del/i proprio/i cantiere/i operante/i, da eseguirsi anche in orario notturno e festivo, su tutta la zona dei lavori, indipendentemente dall'estensione ed al fatto che le opere siano eseguite per tratti e saltuariamente nel tempo. Tale vigilanza deve assicurare sempre le condizioni di sicurezza sia per la pubblica incolumità che per il traffico. In ogni caso l'appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti.
La raccolta, trasporto a discarica autorizzata, scarico delle risulte nei termini di legge, a seconda della natura dei rifiuti stessi: allontanamento immediato per i cantieri di durata inferiore alle 24 ore o per materiali inquinanti e/o tossici; allontanamento entro i termini di ultimazione per i cantieri di durata superiore a quella giornaliera.
Il presente patto contrattuale impone che, indipendentemente da altre procedure di ufficio, il D.L. ha facoltà di far provvedere, senza alcun preavviso o costituzione in mora, all'asportazione di terre, materiali, risulte che siano rinvenute sul posto - o nelle vicinanze del cantiere - una volta ultimati i lavori o trascorso il periodo assegnato per ciascun lavoro. L'opera sarà eseguita in danno (maggiorata del 20%) e sarà detratta nel primo certificato utile di pagamento.
Nei cantieri di durata superiore a quella giornaliera:

- disposizione dei materiali/mezzi di ogni specie necessari ai lavori, alla fine di ogni giornata, in modo tale da non costituire pericolo e/o insidia al pubblico transito ed ai privati;
- adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola;
- mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature, previamente autorizzati.

ART. 30 ONERI PER SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI ALTRI ALL'INTERNO DEL CANTIERE

La conduzione dei lavori in modo che possano, se occorre, svolgersi contemporaneamente nello stesso

cantiere, lavori affidati ad altre Ditte, anche alle dipendenze di altri Uffici del Comune, con speciale riguardo alle Aziende/enti gestori di pubblici sottoservizi. Dovrà pertanto essere garantito, all'interno del cantiere, il transito dei mezzi e maestranze delle Ditte suddette.
Il patrimonio stradale resta in consegna all'appaltatore fino all'eventuale trasferimento di possesso della stessa, con verbale di consegna a soggetti terzi.

ART. 31 POLIZZE ASSICURATIVE

Polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.
E' onere dell'appaltatore, da ritenersi anch'esso compensato nel corrispettivo dell'appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 125, del D.P.R. 207/2010, l'accensione di specifica polizza di assicurazione che copra la Stazione Appaltante sia dai danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, sia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi in relazione allo svolgimento delle attività dei lavori e servizi di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto. La polizza in oggetto sarà redatta in conformità dello SCHEMA TIPO 2.3 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12/03/2004 n°123.
Danni di esecuzione: il massimale di copertura non potrà essere inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00)
Responsabilità civile verso terzi: il massimale di copertura non potrà essere inferiore a € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00)
E' facoltà dell'Amministrazione di ordinare all'Impresa di riparare i danni arrecati oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo d'altra Impresa. In questi casi l'importo corrispondente alla spesa sostenuta aumentata del 20% (venti per cento), sarà detratto nei certificati di pagamento.
L'Impresa Appaltatrice, ove non provveda la Compagnia di Assicurazione di cui al precedente punto 1) ovvero la Compagnia Assicurazioni al punto 2), si obbliga a garantire e rilevare il Comune di Latina da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza (mancata manutenzione, sorveglianza o pronto intervento) o colpa dell'adempimento dei medesimi o, comunque, in dipendenza o in conseguenza diretta o indiretta dell'appalto.

ART. 32 MISURAZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori saranno accertati utilizzando i metodi di misurazione (geometrici, a numero, a peso ecc.) previsti nella Tariffa dei prezzi della Regione Lazio vigente.
Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e riportate sui supporti informatici e cartacei firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dall'Impresa.
È fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda a far rilevare le misure ed i pesi di quelle quantità che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o comunque non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in seguito eventualmente avanzata in merito alle quantità stesse.
Restano sempre salve in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica delle misure, nonché le verifiche ed eventuali modifiche e rettifiche in fase di collaudo in corso d'opera.

ART. 33 PREZZI UNITARI DEI LAVORI

I prezzi unitari saranno dedotti dalla Tariffa dei prezzi della Regione Lazio vigente ed in difetto dall'Elenco prezzi allegato al contratto.

ART. 34 VALUTAZIONE DEI LAVORI

Il corrispettivo sarà valutato moltiplicando le quantità misurate in contraddittorio per i prezzi unitari. All'importo lordo così ottenuto si dovrà detrarre la percentuale di mano d'opera e successivamente il ribasso percentuale offerto in sede di gara.

ART. 35 OPERE IN ECONOMIA

L'Amministrazione Comunale ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia. Tali prestazioni

saranno contabilizzate per quanto concerne materiali e mezzi d'opera, con i prezzi di appalto, mentre per la mano d'opera si farà riferimento ai costi pubblicati al momento della prestazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lazio.

ART. 36 INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

L'appaltatore assume l'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell'appalto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi.
Si applica il criterio del prezzo chiuso previsto dall'art. 133, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 37 PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE

Ai sensi dell'articolo 26-ter, Legge 98/2013di conversione del D.L. 69/2013 (decreto del fare) è dovuta un anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale.
Ai sensi dell'art. 124 del DPR 207/2010 l'anticipazione di cui al comma 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori.
Ai sensi dell'art. 140, comma 2°, del DPR 207/2010, la stazione appaltante dovrà erogare l'anticipazione entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento e la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282 c.c.
Conformemente a quanto stabilito dall'art. 141, del D.P.R. 207/2010, all'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiungerà la cifra di **€ 25.000,00** (**euro venticinquemila/00**). A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente comma, il D.L. emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……» con l'indicazione della data.
La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato.
Ai sensi dell'art. 141, del D.P.R. 207/2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma.
Dell'emissione del certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
I pagamenti degli oneri della sicurezza saranno quantificati e liquidati in unica soluzione.
La rata di saldo verrà pagata dopo l'approvazione del collaudo e previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore, dell'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi (presentazione del D.U.R.C.).
Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, l'Appaltatore assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. I pagamenti disposti dal Comune all'Istituto di vigilanza avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato intestato all'Istituto stesso. Allo scopo, l'Istituto comunica per iscritto al Comune gli estremi del contro corrente unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Il corrispettivo degli oneri per la sicurezza complessivi dovranno essere liquidati in percentuale all'importo dei lavori eseguiti.

ART. 38 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dal Contratto, l'Appalto è soggetto all'osservanza:

a) del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», emanato con D.P.R. 05/10/2010, n°207;
b) del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con D.M. 19/04/2000, n°145 per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010;
c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
d) del D.M. n°37 del 22/01/2008;
e) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'appalto è, altresì, soggetto alla completa osservanza:

a) delle leggi, dei decreti e delle circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari vigenti nella regione, provincia e comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;
c) delle norme emanate dal CNR, delle norme UNI, delle norme CEI, delle tabelle CEI-UNEL, ANCC anche se non espressamente richiamate, e di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza dei regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, alle norme sulla circolazione stradale, e quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi). Dovranno inoltre essere osservate le in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al DPCM 01/03/1991 riguardante i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno ed alla legge quadro sull'inquinamento acustico.
La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato, allo stesso allegato, da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti circolari, regolamenti norme, ecc. sopra richiamate e della loro accettazione incondizionata.

ART. 39 ACCETTAZIONE; QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI; PROVE E CONTROLLI

I materiali da impiegare per i lavori del presente appalto dovranno essere della migliore qualità ed avere le caratteristiche chimico-fisiche-meccaniche stabilite dalle leggi, regolamenti, circolari, prescrizioni, istruzioni vigenti circa i LL.PP. (emanate dallo Stato, Regione, Provincia, CNR, U.N.I., C.E.I., A.S.L ecc.) integrate dalle prescrizioni del presente contratto.
Il succitato obbligo è esteso anche alle normative tecniche eventualmente emanate nel corso dei lavori.
I materiali proverranno da località e fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.
Quando il D.L. abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla, a propria cura e spesa, con altra che corrisponda alle caratteristiche volute.
I materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa; in caso d'inadempienza il D.L. ha facoltà, senza ulteriori atti, di procedere all'allontanamento in danno all'Appaltatore.
Malgrado l'accettazione dei materiali da parte del D.L., l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
<u>prove e controlli:</u> L'Impresa è obbligata in ogni tempo alle prove sui materiali impiegati o da impiegare, disposte dal D.L. e/o dall'Organo di Collaudo.
Il D.L. provvede, in contraddittorio e con le modalità in vigore al momento, al prelievo dei campioni, redigendone apposito verbale.
Lo stesso D.L. trasmetterà al laboratorio di analisi i campioni e copia del verbale di prelievo.
Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuati presso i Laboratori ufficiali.
I risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalla due parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.
Il D.L. ha facoltà di ordinare la conservazione di campioni, in locali idonei, previa apposizione di sigilli e firme del D.L. stessa e dell'Impresa. Le spese per recipienti, involucri, scaffalature, cataloghi, personale ecc. sono a

carico dell'Impresa.
Qualora non siano state effettuate prove sui materiali prima della loro posa in posa, i medesimi si intendono accettati con riserva dal D.L.
Qualora prove di laboratorio effettuate a posteriori, o cattiva riuscita e durata dei materiali stessi, denunciano una non rispondenza con le norme di accettazione, verranno effettuate nel conto finale le relative detrazioni, ovvero, se ne risultasse pregiudizio grave per l'agibilità e la funzionalità dell'opera si procederà a norma del Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP. di cui al D.M. LL.PP. 19/04/2000 n°145 come modificato ed integrato dal D.P.R. 207/2010.

ART. 40 MANUTENZIONE FINO AL COLLAUDO

Fino alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, l'Appaltatore resterà responsabile della conservazione delle opere eseguite, anche quelli per conto terzi.
Durante il periodo di manutenzione gratuita l'Impresa è obbligata a sostituire immediatamente manufatti e materiali difettosi forniti ed a riparare i guasti e le imperfezioni manifestatisi sulle superfici stradali oggetto dei lavori e dipendenti da ogni causa, compreso il traffico di ogni genere.
Sono esclusi i soli danni derivanti dall'uso non corretto di terzi delle infrastrutture oggetto d'appalto.
L'impresa, pertanto, ha l'onere della manutenzione delle opere stesse, senza diritto ad alcun compenso.
Le opere di manutenzione verranno ordinate a mezzo di ordine di servizio e le inadempienze saranno sanzionate.

ART. 41 RISERVE

Le riserve dell'Appaltatore devono essere proposte nei termini e con le modalità di cui all'art. 191, del DPR 207/2010.
Laddove, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale, e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'Amministrazione, entro 90 giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario.
Con apposito atto, l'Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

ART. 42 CONTO FINALE E COLLAUDO DEFINITIVO

Il conto finale dei lavori dovrà essere compilato dal direttore dei lavori insieme alla sua specifica relazione entro **30 giorni** dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del direttore dei lavori.
Il collaudo dei lavori dovrà essere effettuata entro **SEI (6) mesi** dalla data di ultimazione completa delle opere appaltate.
Ove il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei casi consentiti, il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
È in facoltà dell'Appaltante di richiedere, prima della ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite.
In tal caso si provvederà con un collaudo provvisorio per le opere da usare.
Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 141, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. il collaudo in corso d'opera si rende necessario:
- In caso di opere di particolare complessità;
- In caso di affidamento di lavori in concessione;
- Negli eventuali altri casi previsti dal regolamento.

Le modalità di esecuzione; i requisiti professionali dei collaudatori; i divieti di affidamento a determinate figure professionali; le incompatibilità; le misure dei compensi e le modalità di effettuazione del collaudo sono quelle previste dal regolamento.

ART. 43 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato

raggiungimento dell'accordo bonario, potranno essere definite dalla competente Autorità Giudiziaria solo dopo l'approvazione del collaudo provvisorio finale con esclusione della Competenza Arbitrale.
Fatti salvi i casi specificatamente previsti dalla vigente normativa, il Foro competente è quello di Latina.

PARTE SECONDA: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 44 ESCLUSIONI ED AUMENTI DI SUPERFICI

L'Amministrazione si riserva piena ed insindacabile facoltà di aggiungere in qualsiasi momento altre superfici di infrastrutture stradali, anche di nuova costruzione, oltre a quelle già comprese nel presente appalto, oppure di escludere dall'appalto stesso strade ed accessori che vi siano già consegnate, senza che gli oneri del presente contratto, abbia a subire aumenti o diminuzioni, purché le variazioni non superino complessivamente il 10% delle superficie originariamente previste nell'appalto.
Le aggiunte e l'esclusione saranno comunicate all'Impresa mediante ordine scritto. Ogni osservazione in merito alla nuova consegna dovrà essere presentata entro dieci giorni dalla data dell'ordine di consegna. Eventuali contestazioni verranno risolte dal Responsabile del Procedimento d'intesa con il Committente.
In nessun caso l'Impresa potrà rifiutarsi di prendere in consegna le nuove infrastrutture stradali e di provvedere alla loro manutenzione, purché non superiori al 10% delle opere oggetto dell'appalto.

ART. 45 RECINZIONI, SBARRAMENTI

Sono ammesse esclusivamente le seguenti tipologie, in funzione del tempo di attesa e realizzazione dell'opera solutiva e del volume di traffico:
a) birilli ed altri elementi segnalatori omologati;
b) picchetti metallici protetti da idonei cappucci e nastro/reti di plastica regolamentari;
c) cavalletti metallici o transenne metalliche mobili/fissati saldamente al suolo di tipo omologato;
d) lamiere metalliche ondulate nuove sorrette da appositi pali (in legno o metallo) saldamente infissi ed idoneamente controventate.
e) pannelli metallici grigliati con basamenti prefabbricati in calcestruzzo di cemento;
f) elementi tipo new-jersey di cemento o di plastica riempibili di acqua.
L'impresa ha facoltà di proporre altre soluzioni, purché efficienti e regolamentari, assumendone ogni responsabilità in merito.
La segnalazione dei dissesti dovrà essere trattata come un cantiere temporaneo e mobile per cui dovrà essere conforme a quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".

ART. 46 SEGNALETICA

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE acrilica
La vernice rifrangente (pittura acrilica monocomponente), di regola applicata a spruzzo avrà le caratteristiche e requisiti di seguito elencate:
Caratteristiche generali:
- la vernice rifrangente dovrà essere del tipo premiscelato, cioè contenere sfere di vetro mescolate durante la fabbricazione in una percentuale non inferiore al 20%;
- le sfere di vetro dopo l'essiccazione dovranno affiorare e quindi poter rifrangere la luce dei fari degli autoveicoli.

Colore:
- dovrà presentare un colore bianco puro (ovvero giallo) conforme a quello richiesto;
- il Colore si dovrà conservare nel tempo dopo l'applicazione, per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi, l'accertamento, di tale conservazione, potrà essere richiesto in qualunque momento prima del collaudo.

Pigmento:
- per la vernice bianca il pigmento colorante sarà costituito da biossido di titanio in quantità non inferiore al l6% in peso calcolato sul totale della vernice escluse le perline di vetro;
- per la vernice gialla il pigmento sarà costituito da cromato di piombo in quantità non inferiore al 18% in peso calcolato sul totale della vernice escluse le perline di vetro.

Stabilità e peso specifico:

- la vernice posta in opera non dovrà assorbire grassi, oli e altre sostanze tali da formare macchie di nessun tipo e avere una composizione chimica tale che anche nei mesi estivi non dovrà presentare tracce di inquinamento da sostanze bituminose della pavimentazione;
- il peso specifico non dovrà essere inferiore a 1,70-1,80 Kg per litro a 25° C.(ASTM D 1473).

Tempo di essiccazione:
- non dovrà essere superiore a 15' (A.S.T.M. D711- 55). Trascorso tale periodo di tempo la vernice non dovrà staccarsi, deformarsi o scolorire sotto l'azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito.

Viscosità:
- sarà compresa tra 70 e 90 unità Krebs.

Residuo non volatile:
- sarà compreso tra il 75% e il 85% in peso.

Sfere di vetro:
- dovranno essere trasparenti, non lattiginose e per almeno il 90% di forma sferica con esclusione di elementi ovali e non dovranno essere saldate assieme;
- l'indice di rifrazione non dovrà essere inferiore a 1,50 determinato col metodo di immersione con luce al tungsteno;
- non dovranno subire alterazioni all'azione di soluzioni acide con ph 5,00 - 5,30 o di soluzioni normali di cloruro di calcio e di sodio.

Rugosità:
- il coefficiente secondo il RRI inglese non dovrà abbassarsi oltre il 70% della pavimentazione adiacente non verniciata.

La Direzione Lavori si riserva la Facoltà di far eseguire a spese della Ditta aggiudicataria prove di qualsiasi genere presso riconosciuti Istituti specializzati, competenti e autorizzati allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali impiegati, senza che la Ditta possa avanzare diritti e compensi per questo titolo.
Le caratteristiche fisico-chimiche delle pitture sopra riportate sono da intendersi minimali e non esaustive; la ditta appaltatrice, nella realizzazione della segnaletica orizzontale, dovrà posare in opera quantitativi di pittura non inferiore a 500-600 gr. al mq. di superficie verniciata e comunque **dovrà garantire una efficienza del segnale orizzontale per un periodo non inferiore a 6 mesi sulla pavimentazione asfaltata.**
Le prestazioni della segnaletica orizzontale dovranno essere conformi alla Norma UNI EN 1436 del maggio 1998 ed in particolare:
- **R_L** per segnaletica orizzontale asciutta colore Bianco classe R2, colore Giallo classe R1;
- Classe di Resistenza al derapaggio S2.

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE
La vernice spartitraffico rifrangente, di regola applicata a spruzzo avrà le caratteristiche e requisiti di seguito elencate:
Caratteristiche generali:
- la vernice rifrangente dovrà essere del tipo premiscelato, cioè contenere sfere di vetro mescolate durante la fabbricazione;
- le sfere di vetro dopo l'essiccazione dovranno affiorare e quindi poter rifrangere la luce dei fari degli autoveicoli.

Colore:
- dovrà presentare un colore bianco puro (ovvero giallo) conforme a quello richiesto;
- il Colore si dovrà conservare nel tempo dopo l'applicazione, per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi, l'accertamento, di tale conservazione, potrà essere richiesto in qualunque momento prima del collaudo.

Pigmento:
- per la vernice bianca il pigmento colorante sarà costituito da biossido di titanio in quantità non inferiore al l6% in peso calcolato sul totale della vernice escluse le perline di vetro;
- per la vernice gialla il pigmento sarà costituito da cromato di piombo in quantità non inferiore al 18% in peso calcolato sul totale della vernice escluse le perline di vetro.

Stabilità e peso specifico:
- la vernice posta in opera non dovrà assorbire grassi, oli e altre sostanze tali da formare macchie di nessun tipo e avere una composizione chimica tale che anche nei mesi estivi non dovrà presentare tracce di inquinamento da sostanze bituminose della pavimentazione;

- il peso specifico non dovrà essere inferiore a Kg. 1,50 per litro a 25° C.(ASTM D 1473).

Tempo di essiccazione:
- non dovrà essere superiore a 30' (A.S.T.M. D711- 55).Trascorso tale periodo di tempo la vernice non dovrà staccarsi, deformarsi o scolorire sotto l'azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito.

Viscosità:
- sarà compresa tra 70 e 90 unità Krebs.

Residuo non volatile:
- sarà compreso tra il 65% e il 75% in peso.

Sfere di vetro:
- dovranno essere trasparenti, non lattiginose e per almeno il 90% di forma sferica con esclusione di elementi ovali e non dovranno essere saldate assieme;
- l'indice di rifrazione non dovrà essere inferiore a 1,50 determinato col metodo di immersione con luce al tungsteno;
- non dovranno subire alterazioni all'azione di soluzioni acide con ph 5,00 - 5,30 o di soluzioni normali di cloruro di calcio e di sodio.

Rugosità:
- il coefficiente secondo il RRI inglese non dovrà abbassarsi oltre il 70% della pavimentazione adiacente non verniciata.

La Direzione Lavori si riserva la Facoltà di far eseguire a spese della Ditta aggiudicataria prove di qualsiasi genere presso riconosciuti Istituti specializzati, competenti e autorizzati allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali impiegati, senza che la Ditta possa avanzare diritti e compensi per questo titolo.
Le caratteristiche fisico-chimiche delle pitture sopra riportate sono da intendersi minimali e non esaustive; la ditta appaltatrice, nella realizzazione della segnaletica orizzontale, dovrà posare in opera quantitativi di pittura non inferiore a 500-600 gr. al mq. di superficie verniciata e comunque **dovrà garantire una efficienza del segnale orizzontale per un periodo non inferiore a 6 mesi sulla pavimentazione asfaltata.**
Le prestazioni della segnaletica orizzontale dovranno essere conformi alla Norma UNI EN 1436 del maggio 1998 ed in particolare:
- **R_L** per segnaletica orizzontale asciutta colore Bianco classe R2, colore Giallo classe R1;
- Classe di Resistenza al derapaggio S2.

SEGNALETICA STRADALE VERTICALE

Parti metalliche in alluminio

I segnali saranno costruiti in ogni loro parte in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% dello spessore non inferiore a 25/10 di mm. Ogni segnale dovrà essere rinforzato in ogni suo perimetro con una bordatura di irrigidimento realizzata a scatola.
Qualora le dimensioni superino la superficie di mq 1,25 i cartelli dovranno essere ulteriormente rinforzati con traverse di irrigidimento saldate secondo le mediane e le diagonali.
I pannelli segnaletici di direzione dovranno essere rinforzati mediante l'applicazione sul retro, per tutta la lunghezza del cartello, di due traverse di irrigidimento completamente scanalate adatte allo scorrimento longitudinale delle controstaffe di attacco ai sostegni.
Qualora, infine, i segnali siano costituiti da due o più pannelli contigui questi dovranno essere perfettamente accostati mediante angolari in metallo resistente alla corrosione, opportunamente forati e muniti di un sufficiente numero da bulloncini zincati.
La lamiera di allumino dovrà essere resa scabra mediante carteggiatura meccanica, grassata a fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici.
Il materiale grezzo dopo aver subito i suddetti processi di preparazione ed un trattamento antiossidante con applicazione di vernici tipo "wash primer", dovrà essere verniciato a fuoco con opportuni prodotti, secondo i tipi di metallo, e la cottura a forno dovrà raggiungere una temperatura di 140° C. Il retro dei segnali e la scatolatura verranno ulteriormente finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.
A scelta della Dir. Lavori potranno essere impiegati, per i segnali di indicazione, elementi profilati in estruso di alluminio modulari e connettibili, per formare superfici di qualsiasi dimensione ed aventi un peso minimo di Kg. 10,00 per mq.

Ad evitare forature tutti i segnali dovranno essere muniti di attacco standard (adatti sostegni di ferro tubolari diametro 48 e diametro 60 mm.) composto da staffe e corsoio della lunghezza utile di cm. 12 saldate al segnale da controstaffe di acciaio zincato dello spessore di mm. 3 con due fori di feritoria - nonché da bulloni a testa quadra pure zincati, e relativi dadi, interamente filettati da cm. 3,5 e diametro8 mm.
Dei segnali forniti dovrà essere consegnata alla D.L. dichiarazione, rilasciata dal costruttore degli stessi ai sensi delle norme EN 4504 (Circ. n° 3652 pubblicata sulla G.U. 21/7/98 e successive modificazioni) di conformità a:

- *requisiti tecnici del Codice della Strada;*
- *requisiti tecnici del regolamento di attuazione del predetto Codice;*
- *disciplinari tecnici emanati dal Ministero LL.PP.;*
- *al progetto di norma CEN/EN 12899-1 edizione giugno 1997, limitatamente a quanto indicato al comma tre della circolare 17 giugno 1998 n°3652 del Ministero LL.PP.*

Faccia anteriore

Sulla faccia a vista dei supporti metallici, preparati e verniciati come al precedente punto, dovranno essere applicate pellicole retroriflettenti aventi le caratteristiche di cui al Disciplinare Tecnico approvato con D.M. 31 maggio 1995.
In particolare le pellicole classe 1 e classe 2 in pezzo unico, dovranno essere riconoscibili a vista, mediante un contrassegno integrato con la struttura interna della pellicola, inasportabile, non contraffattibile e visibile per tutto il periodo di durata, contenente il marchio ed il logo tipo del fabbricante e la dicitura "7 anni" (classe 1) e “l0 anni" (classe2).
Sui segnali triangolari e dischi di pericolo, divieto ed obbligo, la pellicola rifrangente dovrà costituire un rivestimento senza soluzione di continuità da tutta la faccia utile del cartello, nome convenzionalmente in "pezzo unico", intendendo definire con questa denominazione un pezzo di pellicola, sagomato secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e nero opache per i simboli ed infine protetto interamente da apposito trasparente di finitura che garantisca la inalterabilità della stampa
I segnali di indicazione, il codice colori, la composizione grafica, la simbologia, i caratteri alfabetici componenti le iscrizioni, devono corrispondere a quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR 16.12.1992 n.495) del Nuovo Codice della Strada e successivo DPR 16 settembre 1996, n° 610.
Quando le tabelle o tabelloni di indicazione siano di tipo perfettamente identico, la Direzione Lavori potrà richiederne la realizzazione, interamente o parzialmente, con metodo serigrafico, qualora valuti che il quantitativo lo giustifichi in termini economici.
Le pellicole rifrangenti dovranno essere applicate sui supporti metallici mediante apposite apparecchiature come previsto dall'art. 194 comma 1 DPR 16.12.l992 n°495 e successivo DPR 16 settembre 1996, n° 610;
L'applicazione dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni della Ditta produttrice delle pellicole.
Potranno essere accettati simboli eseguiti con pellicole plastica opaca di colore nero purché questa abbia le stesse caratteristiche di durata della pellicola rifrangente sulla quale viene applicata.
Per quello che riguarda la segnaletica di indicazione (frecce, preavvisi di bivio, ecc.) essa dovrà essere interamente riflettorizzata, sia per ciò che concerne il fondo del cartello che i bordi, i simboli e le iscrizioni, in modo che tutti i segna li appaiono di notte secondo lo schema di colori con di colori con i quali appaiono il giorno.
I segnali di pericolo, divieto ed obbligo, avranno forme, colori e simbologie conformi a quanto prescritto dal D.P.R. n°495 del 16 Dicembre 1992 e successivo DPR 16.09.1996 n° 610.

Pellicole

Le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura in oggetto del presente appalto dovranno avere le caratteristiche colorimetriche, forometriche, tecnologiche di durata previste dal Disciplinare Tecnico approvato dal Min. LL.PP. con decreto del 31 marzo 1995 e dovranno risultare essere prodotte da Ditte in possesso del sistema di qualità in base alle norme europee della serie UNI/EN 29000.
La D.L. potrà richiedere le certificazioni di conformità di tutte le pellicole retroriflettenti utilizzate che dovranno contenere esiti di tutte le analisi e prove prescritte dal suddetto Disciplinare, e dalla descrizione delle stesse, dovrà risultare in modo chiaro ed inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono state effettuate, secondo le metodologie indicate, sui medesimi campioni, per l'intero ciclo e per tutti i colori previsti dalla Tab. 1 del Disciplinare Tecnico summenzionato.

DEFINIZIONI

1. Pellicole di classe 1: A normale risposta luminosa con durata di 7 anni.
2. Pellicole di classe 2: A normale risposta luminosa con durata di 10 anni.
2a. Pellicole di classe 2 Speciale: Ad altissima risposta luminosa con durata di 10 anni, munite di certificazione per la classe 2, ma aventi caratteristiche prestazionali superiori alle pellicole di Classe 2 di cui al capitolo 2 art. 2.2 del Disciplinare Tecnico pubblicato con D.M. 31.03.1995, con caratteristiche fotometriche come da seguente tabella:

Angolo Divergenza	**Angolo Ill-uminazione**	***BIANCO***	**GIALLA**	**ROSSO**	**VERDE**	**BLU**
	5°	80	65	20	10	4
1°	30°	50	40	13	5	2,5
	40°	15	13	5	2	1
	5°	20	16	5	2,5	1
1,5	30°	10	8	2,5	1	0,5
	40°	5	4,5	1,5	0,5	0,25

Per il solo colore Giallo dovrà essere utilizzata pellicola fluororifrangente con fattore di luminanza non inferiore a 0,50.
Nel caso si manifestasse la necessità di impiego delle pellicole retroriflettenti di cui sopra, saranno prodotti dalla ditta aggiudicataria, prima delle forniture, rapporti di prova rilasciati da Istituto previsto dal D.M.. 31.3.95, rapporti di prova attestanti la corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche sopra indicate.

PARTE TERZA: NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

ART. 47 DISPOSIZIONI GENERALI

L'Appaltatore sarà obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e provviste o di farsi rappresentare da persona a ciò delegata.
L'Appaltatore sarà obbligato inoltre a prendere egli stesso l'iniziativa per invitare il D.L. a provvedere alle necessarie misurazioni, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavori non si potessero più accertare.
Qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantità di lavoro non potessero venire esattamente accertate, l'Appaltatore dovrà accettare le valutazioni che verranno fatte dal D.L., in base ad elementi noti, ed in caso di bisogno dovrà sottostare a tutte le spese che si rendessero necessarie per eseguire i ritardati accertamenti.
Per tutti i lavori e le somministrazioni appaltate a misura, le relative quantità verranno misurate con sistema geometrico e decimale e valutate secondo le seguenti norme:

a) *Segnaletica orizzontale*. Il lavoro verrà valutato come segue:

- le strisce continue e tratteggiate vengono computate a mq sullo sviluppo totale;
- le misurazioni vengono eseguite a mq per gli altri segni, secondo la superficie effettiva delle segnalazioni, ad eccezione di:
    - scritte misurate secondo il rettangolo che circoscrive la lettera;
    - simboli misurate secondo il rettangolo che circoscrive il simbolo;
    - frecce misurate secondo l'effettivo sviluppo della figura;
    - zebrature non pedonali misurate secondo la figura geometrica contenuta nel perimetro;
    - pedonali misurate secondo l'effettivo sviluppo.

b) *Segnaletica verticale*. La contabilizzazione verrà fatta a numero posto in opera.